



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 58 del 31 Ottobre 2017

## **1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 30 ottobre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
- Avv. Anna PIANE COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

### **RECLAMO n.9 della Società A.S.D. ROGGIANO 1973**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.46 del 12.10.2017 (inibizione del dirigente ORSINO Maurizio fino al 31/12/2019, squalifica dell'allenatore MICIELI Eugenio fino al 1/11/2017).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
sentito il delegato della società reclamante;

RILEVA

in via preliminare, relativamente alla posizione dell'allenatore Micieli Eugenio (Roggiano 1973), squalificato fino all'01/11/2017 (come da C.U. n.46 del 12/10/2017 del Comitato Regionale Calabria), che il reclamo è inammissibile in quanto, ai sensi dell'art.45, comma 3, lett. b, del C.G.S., non sono impugnabili le squalifiche dei tecnici fino ad un mese.

In riferimento, invece, alla posizione del dirigente Orsino Maurizio (Roggiano 1973), inibito a svolgere ogni attività fino al 31/12/2019 (come da C.U. n.46/17 già citato in precedenza), questa Corte Sportiva, alla luce della complessità dei fatti oggetto di discussione, ritiene necessario un approfondimento istruttorio e, pertanto, dispone la convocazione a chiarimenti dell'arbitro e dell'assistente nr.2 della gara A.S.D. Olympic Rossanese - A.S.D. Roggiano 1973, disputatasi l'08/10/2017, per la seduta del 20/11/2017;

P.Q.M.

- 1) in riferimento alla posizione dell'allenatore MICIELI Eugenio, dichiara inammissibile il reclamo per i motivi di cui in premessa;
- 2) relativamente alla posizione del dirigente ORSINO Maurizio, rimanda la decisione all'esito della disposta audizione dell'arbitro e dell'assistente nr.2 della gara A.S.D. Olympic Rossanese - A.S.D. Roggiano 1973, disputatasi l'08/10/2017, per la seduta del 20 NOVEMBRE 2017.

**RECLAMO n.10 della Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.35 del 21.9.2017( omologazione del risultato 0-4 della gara Audax Ravagnese – Pol.Bovese Onlus del 17-09-2017, campionato 1<sup>a</sup> Categoria, per posizione irregolare del calciatore Marino Giovanni nato il 29.05.1986).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

## RILEVA

che la società A.S.D. Audax Ravagnese, nel reclamo in esame trasmesso il 18.10.2017, rappresenta quanto segue:

- il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara Polisportiva Bovese Onlus - Città di Rosarno dell'08/10/2017, ha rilevato che il calciatore Marino Giovanni ha preso parte alla gara nelle fila della società Pol. Bovese Onlus senza averne titolo, non essendo regolarmente tesserato con la società in questione, adottando i provvedimenti consequenziali (cfr. C.U. n.46 del 12/10/2017 del Comitato Regionale Calabria);

- il suddetto calciatore Marino Giovanni aveva partecipato in posizione irregolare, per i motivi di cui sopra, anche alla gara Audax Ravagnese - Polisportiva Bovese Onlus del 17/09/2017.

Tanto premesso, la reclamante chiede l'annullamento dell'omologazione del risultato della gara Audax Ravagnese - Polisportiva Bovese Onlus conclusasi col risultato di 0-4 e, per l'effetto, l'irrogazione alla società Polisportiva Bovese Onlus della punizione sportiva della perdita della gara stessa con il risultato di 0-3.

Questa Corte Sportiva rileva l'inammissibilità del reclamo in quanto avrebbe dovuto essere proposto al Giudice di Primo Grado entro i sette giorni dalla disputa della gara Audax Ravagnese - Polisportiva Bovese Onlus del 17.9.2017, ai sensi dell'art. 46, comma 3 del C.G.S.;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.11 del Sig.MINICI ROCCO (tesserato della Società ASD Citta di Siderno 1911)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 19.10.2017(squalifica per CINQUE gare effettive).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che dagli atti ufficiali di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo a carico di Minici Rocco;

considerato che la sanzione come sopra inflitta è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.12 della Società A.S.D. SAN GIORGIO 2012**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 19.10.2017(squalifica del calciatore BORGHETTO Davide fino al 30.11.2017, squalifica del calciatore AMADDEO Consolato fino al 30.11.2017).

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

## RILEVA

relativamente alla posizione del calciatore Borghetto Davide, reo di avere proferito frasi offensive e minacciose all'arbitro, che i fatti, per come narrati nel referto arbitrale, possono definirsi accertati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso: tuttavia, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti stessi, appare conforme a giustizia operare una riduzione della squalifica de qua fino a tutto il 23.11.2017;

per quanto concerne la posizione del calciatore Amaddeo Consolato, alla luce della complessità dei fatti oggetto di discussione, si rende necessario procedere ad un approfondimento di indagine, per cui si dispone la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara A.S.D. San Gaetano Catanoso - A.S.D. San Giorgio 2012 del 14/10/2017, per la seduta del 6 Novembre 2017.

## P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

- riduce la squalifica al calciatore BORGHETTO Davide fino a tutto il 23.11.2017;
- relativamente alla posizione del calciatore AMADDEO Consolato, rimanda la decisione all'esito della disposta audizione dell'arbitro della gara San Gaetano Catanoso - A.S.D. San Giorgio Calcio 2012, disputatasi il 14/10/2017, per la seduta del 06 NOVEMBRE 2017.

Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi